

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
TITOLO I – DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE, SEDE, DOMICILIAZIONE DEI
SOCI E DURATA

1. E' costituita, nella forma giuridica speciale di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni la società a responsabilità limitata, denominata

«AREZZO MULTISERVIZI s.r.l.».

2. La società persegue finalità di autoproduzione interna, per conto degli enti pubblici soci, avvalendosi delle specificità del modello organizzativo-gestionale denominato «in house providing» di cui all'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. La società ha struttura proprietaria «chiusa». La qualità di socio è riservata a sole persone giuridiche di diritto pubblico, con particolare riferimento ad enti locali territoriali ed altri soggetti pubblici (tra cui potranno rientrare anche le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (d'ora innanzi indicate con APSP) di cui al D. Lgs. 207/2001 ed alla L.R.T. 43/2004) che accettino di affidare ad essa, per il territorio di rispettiva competenza, servizi pubblici, comunque rientranti nell'oggetto sociale, diretti al soddisfacimento di esigenze produttive interne ovvero di bisogni della collettività di riferimento dei singoli enti soci, nei limiti in cui ciò sarà consentito dalle disposizioni generali e di settore di tempo in tempo vigenti. Ne consegue che la compagine proprietaria dovrà considerarsi «a struttura chiusa» per l'intera durata del contratto sociale, nei limiti di cui al presente statuto.

4. E' preclusa ogni possibilità di ingresso, anche futura, nella compagine societaria di soggetti privati, sia persone fisiche che giuridiche, o comunque soggetti diversi da quelli suddescritti e ciò neppure a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione, trasformazione eterogenea e non.

5. La società ha sede nel Comune di Arezzo.

6. La società potrà svolgere la propria attività solo limitatamente al territorio di competenza dei soggetti pubblici soci che provvedano ad affidarle i servizi di cui all'oggetto sociale. La decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie della società, nei limiti di territorialità di cui al comma 3 e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti in autoproduzione, per l'ente o gli enti soci, compete all'assemblea dei soci.

7. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, s'intende ad ogni effetto quello risultante dal libro soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla sede legale di tempo in tempo risultante, per ciascuno di essi, dal registro delle imprese.

8. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2027 e potrà essere prorogata con decisione dell'assemblea dei soci, da adottarsi su conforme atto autorizzatorio del competente Organo di governo degli enti pubblici soci,

laddove sussistano le condizioni di legge.

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto le seguenti attività:

- gestione del servizio cimiteriale, in regime autoproduzione interna, in favore degli enti pubblici soci e relativamente a tutte le varie fasi in cui esso si articola, con particolare riferimento a: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazioni nell'ambito dei cimiteri di proprietà del demanio comunale ovvero degli enti soci, ivi comprese le connesse operazioni murarie, nonché le operazioni necessarie per attivare, gestire e mantenere l'illuminazione votiva;

- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti cimiteriali (loculi, tombe murate in terra, ossari, ecc.) nonché delle aree cimiteriali affidate in gestione e di tutti i beni, mobili e immobili, strumentali all'espletamento del servizio, indipendentemente dal loro regime giuridico;

- realizzazione e/o implementazione del crematorio e gestione delle attività di cremazione e delle competenze connesse o collegate, in conformità delle vigenti disposizioni generali e speciali;

- operazioni di pulizia interna e sanificazione dei plessi cimiteriali e/o delle aree connesse, secondo le specifiche contenute nei contratti di servizio e nelle disposizioni in materia igienico-sanitaria, di tempo in tempo vigenti;

- progettazione e la realizzazione dei nuovi impianti cimiteriali, di ogni specie e tipologia, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti di tempo in tempo;

- finanziamento e realizzazione di opere di nuova costruzione, ampliamento o di trasformazione dei siti cimiteriali affidati in gestione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;

- svolgimento di tutta l'attività amministrativa e tecnica inerente le funzioni di cui sopra e quelle di polizia mortuaria ed igienico-sanitarie, nonché di custodia e vigilanza, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite dal contratto di servizio, delle aree e dei siti cimiteriali affidati;

- gestione di altri servizi pubblici locali, anche a rilevanza economica, attualmente gestiti dal socio Comune di Arezzo, nei limiti ammessi dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché dai singoli ordinamenti degli enti pubblici soci ed affidanti;

- altre attività economiche accessorie, che non costituiscano attività per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti locali soci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i., purchè direttamente strumentali ai pubblici servizi e/o alle funzioni amministrative degli enti soci, coerenti con l'oggetto sociale fondamentale e comunque di entità economica non prevalente in relazione ai servizi pubblici locali gestiti in autoproduzione, ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti e delle direttive comunitarie di riferimento.

2. La società, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito e mandati; acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how ed altre opere dell'ingegno umano; compiere

ricerche di mercato, di customer satisfaction ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto degli enti pubblici soci; concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, purchè tali attività risultino comunque limitate da uno specifico vincolo di strumentalità e/o di complementarità rispetto a quelle principali di cui al precedente comma 1.

3. La società può assumere partecipazioni in altre società, ad eccezione di quelle di cui ai capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, aventi oggetto analogo, affine o strumentale al proprio, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni pubblicistiche e con le procedure previste dal presente statuto.

4. Tutte le predette attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con particolare riferimento al rispetto dei fini istituzionali e pubblicistici cui è preordinata l'attività sociale e dei criteri di efficienza ed efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, conformandosi alle specifiche normative settoriali che disciplinano i servizi pubblici locali ed alle disposizioni in materia di carta dei servizi, oltre che agli obblighi di separazione contabile e/o amministrativa in caso di contestuale svolgimento di più attività economiche, eventualmente imposti dalle direttive comunitarie e dalle disposizioni nazionali di tempo in tempo vigenti. In particolare, le attività di natura finanziaria dovranno comunque risultare conformi anche alle specifiche del modello societario «in house providing», come desumibili dalle normative e dalle direttive comunitarie vigenti di tempo in tempo.

TITOLO II – CAPITALE, QUOTE, TITOLI DI DEBITO E FINANZIAMENTI DEI SOCI

ARTICOLO 3 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

1. Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila virgola zero zero).

Al fine di mantenere le caratteristiche proprie dell'"in house providing" il Comune di Arezzo dovrà detenere, anche in presenza di una pluralità di soci pubblici, una partecipazione non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

2. Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società e con apporti in natura di crediti e beni. Possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica atti a consentire l'acquisizione in società di ogni elemento o fattore produttivo ritenuto utile per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

3. Possono essere attribuite quote non proporzionali ai conferimenti e possono essere attribuiti dei particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società.

4. L'acquisto da parte della società di beni o di crediti dei soci, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, che intervenga

nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, deve essere autorizzato con decisione dei soci fondatori.

Sono esclusi da tale disposizione gli acquisti rientranti nelle operazioni correnti ed effettuati a valori normali.

5. E' vietata, in ogni caso ed in ogni tempo, la costituzione in pegno ovvero in usufrutto delle quote sociali.

ARTICOLO 4 - FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

1. Ciascun ente pubblico territoriale affidante dovrà essere titolare di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale e potrà essere iscritto a libro soci solo l'ente pubblico territoriale - ovvero l'APSP - che provveda, contestualmente, ad affidare o concedere alla società l'esercizio di uno o più servizi pubblici che rientrino nell'oggetto sociale.

2. In ogni ipotesi in cui un socio revochi ovvero non rinnovi alla società l'affidamento o la concessione «in house providing» dei predetti servizi, lo stesso dovrà rendersi contestualmente disponibile a cedere le sue quote agli altri soci, secondo il valore determinato sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 2473.

4. Decorsi 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento di cui al comma precedente, nei confronti del socio che abbia revocato - ovvero che non abbia provveduto a rinnovare alla società l'affidamento o la concessione «in house providing» dei predetti servizi - il socio potrà essere escluso con conseguente applicazione dell'art. 2473-bis del codice civile; per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicheranno le disposizioni dettate dal presente statuto e dalla legge in materia di recesso esclusa la possibilità di rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

5. Il capitale sociale può essere aumentato, mediante emissione di partecipazioni, con delibera dell'assemblea dei soci che potrà delegarne l'attuazione al Consiglio di Amministrazione, determinandone i limiti temporali e le modalità di esercizio.

6. La decisione di aumentare il capitale non può essere eseguita fino a quando non siano stati integralmente eseguiti i precedenti conferimenti.

7. Sull'aumento di capitale da liberarsi mediante conferimenti in denaro, i soci avranno un diritto di opzione in proporzione alle loro quote di partecipazione. La delibera dovrà prevedere che tale diritto possa essere esercitato entro almeno 180 giorni dalla sua adozione.

8. Negli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, nei casi di rinuncia anche parziale al diritto di opzione e/o di mancato collocamento anche parziale degli stessi, il valore di emissione delle nuove quote non potrà essere inferiore al valore venale corrente delle quote in circolazione determinato tenendo conto, con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, delle plusvalenze, dei valori immateriali, della redditività, della posizione nel mercato, nonché di ogni circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione al fine della determinazione del valore delle partecipazioni e ciò sia confermato, in

apposita relazione, dal soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominato, ovvero, in difetto, da un collegio arbitrale.

ARTICOLO 5 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

1. Qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte le quote o i diritti di opzione a lui spettanti, dovrà previamente offrirli in prelazione al socio Comune di Arezzo, specificando le relative condizioni di cessione, con lettera raccomandata indirizzata alla società, al socio Comune di Arezzo e, per conoscenza, ad ognuno degli altri soci.

2. Allorquando il socio Comune di Arezzo non accetti di esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente comma 1, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione, questo si accresce in favore degli altri soci, in proporzione delle loro partecipazioni e comunque nei limiti di quanto disposto dal precedente art. 4, comma 8.

3. Qualora nessun altro socio esercitasse il diritto di prelazione entro un massimo di 90 (novanta) giorni dal decorso del termine stabilito in favore del Comune di Arezzo, di cui al precedente comma 2), l'alienante potrà ceder a terzi la quota, previo gradimento assembleare, da subordinare ai seguenti requisiti:

- l'acquirente deve essere un ente pubblico territoriale - ovvero una APSP avente sede nel territorio di uno dei Comuni della zona socio-sanitaria di riferimento del Comune di Arezzo - che si renda acquirente di almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale e che provveda, contestualmente, ad affidare o dare in concessione alla società, in autoproduzione diretta, l'esercizio di uno o più dei servizi pubblici che rientrano nell'oggetto sociale.

4. In difetto del gradimento - ovvero laddove non vi siano acquirenti idonei - si renderà applicabile, in favore dell'alienante, il diritto di recesso ex art. 2473 del codice civile.

5. Ogni trasferimento delle quote sociali deve essere iscritto nel Registro delle imprese.

6. Tutte le comunicazioni previste in questo articolo devono essere fatte in forma scritta, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata.

ARTICOLO 6 - RECESSO DEL SOCIO

1. Il socio può recedere dalla società ai sensi dell'art. 2473 del codice civile e delle leggi speciali eventualmente vigenti di tempo in tempo.

2. Nel caso di recesso il rimborso delle quote da parte della società dovrà essere effettuato al prezzo determinato con i criteri di legge vigenti di tempo in tempo. In caso di disaccordo, la determinazione del prezzo di recesso è rimessa ad una relazione giurata di un esperto, nominato dal Tribunale su istanza della parte più diligente.

3. Il rimborso dovrà avvenire, in ipotesi graduata per successione, mediante l'acquisto proporzionale delle quote da parte degli altri soci, mediante utilizzo delle riserve disponibili, nonchè mediante riduzione del capitale sociale.

4. Se i mezzi della società non rendono possibile il rimborso della partecipazione, neppure mediante riduzione del capitale sociale, la società

verrà posta in liquidazione.

5. Il diritto di recesso è esercitabile da parte dei soci che non abbiano concorso alle deliberazioni che ne danno causa, non prima di **2** (due) anni dall'ingresso in società (art. 2469, c.c.), da rendere mediante lettera raccomandata, che dovrà pervenire alla società entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione ovvero dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con indicazione delle generalità del socio recedente. Qualora il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro **30** (trenta) giorni dall'intervenuta conoscenza da parte del socio.

6. Il recesso non può essere esercitato - e se già esercitato è privo di efficacia - allorquando la società, entro 90 (novanta) giorni, revoca la delibera che lo legittima ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della società stessa.

ART. 7 – TITOLI DI DEBITO

1. La società può emettere titoli di debito per un importo non superiore al doppio dei mezzi propri risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

2. La decisione di emettere titoli di debito deve essere presa dall'assemblea dei soci che stabilirà le modalità di emissione; tali modalità potranno essere modificate successivamente solo con il consenso della maggioranza per quote dei possessori dei titoli. L'emissione di tali titoli e le modalità del loro collocamento sono disciplinate dall'art. 2483 del codice civile e dalle leggi speciali in materia.

3. I titoli di debito non potranno, in ogni caso, essere imputati a capitale né dar luogo a qualsivoglia forma di conversione in partecipazioni della società.

ART. 8 – FINANZIAMENTI DEI SOCI

1. Su decisione dell'assemblea dei soci, previo parere dell'assemblea intercomunale di coordinamento di cui al successivo art. 10, laddove istituita, potranno essere concessi finanziamenti dei soci con diritto alla restituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2467 del codice civile, purchè compatibili con le normative speciali e le disposizioni di contabilità pubblica, di tempo in tempo vigenti.

2. I finanziamenti potranno essere concessi dai soci, a favore della società, esclusivamente nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria. Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società in conseguenza del rapporto sociale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

TITOLO III – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, a cura del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata spedita al domicilio dei soci nei termini di cui al successivo art. 11. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata, purchè assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare e purchè i soci abbiano formalmente comunicato i relativi indirizzi ove intendono ricevere tali tipi di comunicazione e gli stessi siano stati annotati nel libro dei soci. Nella convocazione devono essere indicati il luogo,

il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'Assemblea deve essere convocata, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

3. L'Assemblea ha competenza sulle materie che le sono riservate dalla legge e dal presente statuto. In particolare, sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea:

A. l'approvazione del bilancio d'esercizio e del budget previsionale, sia annuale che pluriennale, allorquando previsto, e le loro modificazioni sostanziali;

B. la presa d'atto dei decreti di nomina e/o di revoca, in via diretta extra assembleare, di tutti i componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo, ovvero del revisore unico;

C. la determinazione dei compensi degli amministratori e dei sindaci ovvero del revisore unico;

D. la delibera dell'eventuale azione di responsabilità nei confronti di amministratori e dei sindaci;

E. l'emissione di titoli di debito, ai sensi del precedente art. 7;

F. La decisione di richiedere finanziamenti ai soci, ai sensi del precedente art. 8;

G. Le decisioni inerenti l'ingresso di nuovi soci e/o il trasferimento delle quote, a mente delle vigenti disposizioni normative e del presente statuto;

H. Il rilascio del gradimento all'ingresso di nuovi soci, nei termini di cui al presente statuto.

4. L'Assemblea dovrà altresì essere convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479-bis, del codice civile per l'adozione di ogni determinazione inerente il compimento di atti, ancorchè rientranti nella competenza civilistica del Consiglio di Amministrazione, aventi ad oggetto le seguenti decisioni:

A. adozione di piani strategico-industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie, nonchè adozione del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorquando lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico-industriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento e/o modificazione o di diversa scansione temporale delle operazioni economico-finanziarie ivi previste e riferibili ai citati documenti strategici;

B. esame ed approvazione del budget annuale e pluriennale, da presentarsi a cura del consiglio di amministrazione entro il termine massimo del 31 gennaio di ogni anno. Il documento dovrà esser soggetto a revisione, a scorrimento (laddove occorra), entro il 30 giugno ed il 30 settembre di ogni anno;

C. laddove le revisioni del budget importino una sostanziale alterazione o modificazione delle originarie poste, le stesse saranno assoggettate ad analoghe modalità autorizzatorie assembleari;

D. progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dal consiglio di amministrazione, anche con riferimento

a quanto previsto dall'art. 2381, comma 3, codice civile;

E. periodica analisi dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società, anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa, eventualmente presentato dal consiglio di amministrazione, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 2381 codice civile;

F. analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico-industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico-finanziarie attese, da effettuarsi, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio;

G. acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi, per quote pari o superiori al 20% del capitale sociale o del fondo di dotazione;

H. le decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali, di qualsivoglia importo;

I. ogni altro atto gestionale il cui valore superi i 250.000,00 euro, intendendosi tale limite superato anche quando si tratti di atti di valore unitario inferiore ma che, in virtù del necessario collegamento funzionale e/o finalistico tra di essi sussistente, siano di valore complessivo superiore al predetto limite di euro 250.000,00;

J. la stipulazione e/o le modifiche non aventi contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge, dei contratti o delle convenzioni di servizio con l'ente o gli enti pubblici o le APSP soci ed affidanti;

K. la stipulazione di «patti parasociali» di cui agli articoli 2341-bis e ter del codice civile.

ARTICOLO 10 – ASSEMBLEA INTERCOMUNALE DI COORDINAMENTO

1. Gli enti locali e gli altri soggetti pubblici soci, comprese le eventuali APSP, che avranno affidato o dato in concessione alla società i servizi rientranti nell'oggetto sociale, si riuniranno in una Assemblea intercomunale di coordinamento, costituita mediante convenzione approvata dai competenti organi degli enti soci, nelle forme di cui all'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, ovvero secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti.

2. L'assemblea intercomunale sarà oggetto di eventuale costituzione e disciplina solo laddove entrino in società enti locali (ovvero APSP), diversi dai soci fondatori.

ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, ovvero da

ciascuno dei soci fondatori indipendentemente dalla quota.

2. L'assemblea può essere convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) all'indirizzo (anche di fax e posta elettronica) risultante dal libro soci e purchè con forme idonee a garantirne la certezza di ricezione da parte del destinatario. L'individuazione delle modalità e delle forme ritenute idonee saranno oggetto di specifica deliberazione assembleare.

3. L'Assemblea è validamente costituita, anche nel caso in cui non siano rispettate le formalità suddette, qualora risulti rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti dell'Organo amministrativo e di quello di controllo (ovvero del revisore unico). In questo caso i soci potranno opporsi alla discussione degli argomenti di cui non si ritengono adeguatamente informati.

4. L'assemblea è convocata, di norma, presso la sede sociale. Quando particolari esigenze lo esigano potrà essere convocata anche altrove, purchè nel Comune dove ha sede la società ovvero in quello di uno degli enti territoriali soci.

ARTICOLO 12 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA E DIRITTO D'INTERVENTO

1. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.
2. Gli eventuali patti parasociali devono essere obbligatoriamente comunicati alla società e dichiarati in assemblea, a scopo informativo.

ARTICOLO 13 - RAPPRESENTANZA

1. Il socio può farsi rappresentare in assemblea secondo le norme pubblicistiche sulla rappresentanza legale e negoziale, nel rispetto di quelle civilistiche di tempo in tempo vigenti. La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'assemblea.
2. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato. La delega può essere conferita anche per successive convocazioni della medesima assemblea.
3. In ogni caso ciascun socio non potrà ricevere più di una delega.

ARTICOLO 14 - PRESIDENZA

1. La Presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, ovvero al Consigliere più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti, a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il Presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente, che potrà anche essere un dipendente della società. Il segretario svolge le proprie funzioni in via permanente, sino a revoca o dimissioni. Il segretario cessa automaticamente dalla carica in corrispondenza con il rinnovo dell'Organo amministrativo e può essere riconfermato.

3. Ove prescritto dalla legge le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio, all'uopo incaricato dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 15 - DETERMINAZIONE DEI QUORUM E DIRITTI DI VETO ATTRIBUITI A PARTICOLARI SOCI

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla Legge.

2. E' attribuito a ciascuno dei soci fondatori, ai sensi e con gli effetti dell'art. 2468, comma 3 del codice civile, uno speciale diritto di veto inerente le decisioni assembleari relative ai seguenti argomenti afferenti l'amministrazione della società:

- Operazioni di fusione, scissione, scorporo e trasformazione, sia eterogenea che non, della società, ad eccezione della sussunzione della causa consortile, ex art. 2602 e ss. del codice civile, con conseguente conservazione del tipo societario di base (s.r.l.), giusto art. 2615-ter del codice civile;

3. E' attribuito, in via esclusiva, al socio Comune di Arezzo lo speciale diritto di veto inerente le decisioni assembleari relative ai seguenti argomenti afferenti l'amministrazione della società:

- Modifica dell'oggetto sociale;
- Deliberazione inerente l'anticipata liquidazione della società;
- Deliberazione inerente la proroga della durata della società.

ARTICOLO 16 - IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

1. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta da ciascun socio avente diritto di voto rispetto alla deliberazione impugnata, indipendentemente dall'entità delle quote possedute. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 2479-ter del codice civile e quelle vigenti di tempo in tempo.

ART. 17 – DECISIONI ASSUNTE MEDIANTE CONSULTAZIONE DEI SOCI

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate, a cura e controllo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci, a condizione che dai documenti sottoscritti risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

2. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto possono essere resi anche per telefax o per posta elettronica e la sottoscrizione dei documenti può essere fatta anche in forma digitale.

3. La consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto non sono ammesse quando la decisione riguarda la modificazione dell'atto costitutivo ovvero alcuna delle operazioni straordinarie di cui all'articolo 15 del presente statuto, nonché l'approvazione del bilancio d'esercizio, ovvero quando la deliberazione assembleare venga espressamente richiesta, da un amministratore o da tanti soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

ART. 18 – IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

1. L'impugnazione delle decisioni dei soci che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo può essere proposta dai soci che non vi abbiano consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale nel termine di tre mesi dalla trascrizione delle decisioni nel libro delle decisioni dei soci. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile possono essere impugnate entro **3** (tre) anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
2. Possono altresì essere impugnate, senza alcun limite di tempo, le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.
3. La trascrizione nel libro delle decisioni dei soci deve essere fatta tempestivamente e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'ultima delle consultazioni scritte.
4. Qualora possano recare danno alla società ovvero ai singoli soci sono impugnabili le decisioni assunte con la partecipazione di soci che abbiano avuto, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società rispetto alla decisione medesima.

TITOLO IV – ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 19 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2475 del codice civile, ad un consiglio di amministrazione, composto da **3** (tre) membri, compreso il Presidente. Qualora sopravvenute norme di legge imponessero una diversa composizione quantitativa del consiglio di amministrazione, le stesse dovranno considerarsi prevalenti rispetto alle disposizioni del presente statuto.
2. Gli amministratori restano in carica per TRE esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato da eventuali disposizioni di legge o dai relativi decreti di nomina. In mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi (sempre con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica).
3. In ogni caso è riservata al Comune di Arezzo la nomina del Presidente del consiglio di amministrazione, sempre da adottarsi con decisione del socio in via extra assembleare.
4. Laddove siano presenti due o più soci pubblici, ferma restando la competenza del Comune di Arezzo per il Presidente, la nomina di un componente del consiglio di amministrazione sarà riservata al socio fondatore ASPS Fraternalità dei Laici. La nomina del terzo componente del consiglio sarà effettuata nell'ambito di una rosa di candidati, concordata tra tutti i soci pubblici diversi dai fondatori. In ipotesi di presenza dei soli soci fondatori il terzo componente del Consiglio sarà nominato dal Comune di Arezzo.
5. Ai sensi dell'art. 2449 del Codice Civile, la revoca degli amministratori nominati dagli enti locali, fatte salve le ipotesi di deliberazione dell'azione di

responsabilità di cui all'art. 2476 del codice civile, potrà essere disposta esclusivamente da parte dello stesso socio nominante e con le procedure di cui al comma precedente.

6. In caso di revoca anticipata del Presidente del Consiglio di amministrazione si rende applicabile il disposto di cui all'art. 2386, 4° comma, in ordine alla conseguente e necessitata cessazione anticipata dell'intero consiglio. Tale disposizione non si applica alla fattispecie delle dimissioni o della decadenza non contestuali, nel qual caso si rendono invece applicabili le ordinarie norme civilistiche di sostituzione. Laddove decada l'intero consiglio ovvero venga contestualmente meno la maggioranza degli amministratori, si applicherà, ai fini della ricostituzione dell'Organo decaduto, il comma 5 del predetto art. 2386 del codice civile.

7. L'assemblea dei soci determina i compensi degli amministratori e dei sindaci, tenuto conto dei limiti previsti dalle eventuali disposizioni speciali vigenti di tempo in tempo. 8. L'assemblea dei soci può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 20 –DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio d'amministrazione si riunisce, di norma nella sede sociale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno **2** (due) dei suoi membri o dal collegio sindacale ovvero dal revisore unico.

2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da inoltrarsi almeno **3** (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente dell'organo, nonché ai sindaci effettivi (ovvero al revisore unico) e, nei casi di urgenza, almeno 24 ore prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica), purché idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario. L'individuazione delle modalità e delle forme ritenute idonee saranno oggetto di specifica deliberazione dell'organo amministrativo.

3. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e può deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale (ovvero il revisore unico), fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

5. Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione, ai fini del quorum costitutivo. Nei soli casi in cui, in sede di votazione, si verifichi una parità di voti favorevoli espressi, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di

come ha votato chi presiede la seduta, cui compete, in tale fattispecie, un voto prevalente.

6. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, nonché quelle di generale funzionamento dell'organo, sono decise con il voto favorevole della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.

7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

9. Il verbale deve indicare, tra l'altro:

- la data dell'adunanza;
- l'identità dei partecipanti, anche in allegato;
- su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;

10. Ove prescritto dalla legge - e pure in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno in relazione alla natura ed all'oggetto dell'atto da compiere - le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

ARTICOLO 21 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'organo amministrativo gestisce la società con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, essendo dotato dei poteri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente statuto, per l'amministrazione della società, nonché della facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Spetta comunque all'organo amministrativo l'adozione delle deliberazioni concernenti l'adeguamento del contratto di servizio a sopravvenute disposizioni normative ovvero a specifiche di carattere tecnico, conseguenti alle predette disposizioni.

ARTICOLO 22 – PRESIDENTE

1. Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte vengano fornite a tutti i consiglieri, informandone tempestivamente e preventivamente i soci, anche mediante invio dell'ordine del giorno. Egli coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

2. Sovrintende al buon funzionamento dell'azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sull'operato del

direttore.

3. Esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione.
4. Esercita tutte le funzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto.
5. Il Presidente, in caso di comprovata necessità, indifferibilità ed urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelli sottoposti a preventiva autorizzazione assembleare a mente del presente statuto, da sottoporre, in ogni caso, a successiva ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva e comunque nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento.
6. La mancata ratifica nei termini suddetti comporta la decadenza del provvedimento. In tal caso il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad adottare i necessari atti di regolarizzazione degli effetti prodotti nel periodo di vigenza del provvedimento.
7. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporaneo, è sostituito dal componente del consiglio di amministrazione anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 23 – RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza legale e generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, al consigliere anagraficamente più anziano.
2. L'organo amministrativo può, relativamente ai soli atti per i quali non occorra sentire l'assemblea dei soci, nominare procuratori speciali e può altresì deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società dotati delle necessarie qualificazioni professionali.
3. La rappresentanza negoziale è attribuita anche al Direttore, laddove nominato e nei limiti di cui al presente statuto ed agli atti di specificazione eventualmente adottati dall'assemblea.
4. Resta comunque in capo al Presidente del consiglio di amministrazione la rappresentanza processuale, a mente delle vigenti disposizioni.

ARTICOLO 24 – DIRETTORE

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un direttore, previo favorevole parere obbligatorio dei soci fondatori da rendersi mediante decisioni adottate ai sensi dell'art. 2479 del codice civile. Il Direttore è scelto tra una rosa di candidati dotati di requisiti di comprovata esperienza professionale e preparazione culturale nei campi di attività della società.
2. La nomina è comunque disposta per una durata non superiore ad anni TRE, eventualmente prorogabili. Nella delibera di nomina si dovrà dare motivato conto della specifica qualificazione professionale e culturale del prescelto, in relazione all'oggetto di attività sociale. La nomina è revocabile anticipatamente, nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il dipendente cui venga anticipatamente revocato l'incarico ha diritto alla reintegrazione nelle originarie mansioni e al trattamento economico per esse contrattualmente previsto.
3. La carica di Direttore potrà essere conferita anche a dirigenti dipendenti della società, dotati della necessaria competenza tecnica e manageriale e

muniti di un titolo di studio di livello universitario.

4. In particolare al Direttore sono attribuite le seguenti funzioni e competenze:

- a. Eseguire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b. Sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della società;
- c. Adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
- d. Formulare proposte al Consiglio di Amministrazione;
- e. Sottoporre al Consiglio di Amministrazione lo schema del Bilancio preventivo annuale e pluriennale (budget) e del bilancio di esercizio;
- f. Presiedere le commissioni di gara e di concorso;
- g. Stipulare i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o dall'assemblea dei soci;
- h. Promuovere, previa le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e costituirsi altresì parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse della società;
- i. Firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente, salve le deleghe ammesse;
- j. Dirigere il personale e formulare proposte di miglioramento della struttura organizzativa e di suo adeguamento al mutare del contesto operativo ed economico della società;
- k. Formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e/o di licenziamento;
- l. Presentare al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, una relazione sull'andamento economico-gestionale della società;
- m. esercitare tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge o dal presente statuto e delegate dal Consiglio di Amministrazione;

5. Al Direttore possono essere delegate, in tutto in parte ed in via esclusiva, le seguenti attribuzioni:

- le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;
- le funzioni inerenti l'assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;
- le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla legge

626/1994 e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

- le competenze e le funzioni connesse alla qualità di Ufficiale di polizia mortuaria, giusto DPR 285/90 e s.m.i., a seguito di nomina dell'Autorità competente.

ARTICOLO 25 – COLLEGIO SINDACALE E REVISORE UNICO

1. Il Collegio sindacale sarà nominato esclusivamente laddove obbligatoriamente previsto, giusto art. 2477 del codice civile.
2. Il collegio sindacale, laddove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, tutti individuati per via diretta con le medesime modalità previste per la nomina del consiglio di amministrazione. E' comunque riservata al Comune di Arezzo la nomina diretta del Presidente del Collegio sindacale. La nomina dei sindaci supplenti spetta, con le medesime modalità, ai soli soci fondatori.
3. Laddove siano presenti due o più soci pubblici, ferma restando la competenza del Comune di Arezzo per il Presidente, la nomina di un componente del collegio sindacale sarà riservata agli altri soci fondatori diversi dal Comune di Arezzo, sempre da assumere con decisione dei soci in via extra assembleare. La nomina del terzo componente del collegio sarà decisa su di una rosa di candidati, concordata tra tutti i soci pubblici diversi dai fondatori, previo parere della succitata Assemblea intercomunale di coordinamento ove costituita. In ipotesi di presenza dei soli soci fondatori il terzo componente del Consiglio sarà nominato dal Comune di Arezzo, per via extra assembleare.
4. I membri nominati debbono avere i requisiti di legge per lo svolgimento delle funzioni di sindaco ed essere revisori dei conti iscritti negli appositi elenchi previsti dalla Legge.
5. non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile.
6. Il collegio sindacale, che deve riunirsi almeno ogni novanta giorni, viene convocato dal Presidente, con avviso da spedirsi almeno **5** (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 24 ORE prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione

(compresi il telefax e la posta elettronica), purchè idoneo a garantire certezza nell'avviso di ricezione da parte del destinatario. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. Il Collegio dura in carica tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) ed è rieleggibile per non più di una sola volta.

8. In caso di non obbligatorietà della nomina dell'organo collegiale, la funzione di revisione contabile è attribuita ad un soggetto iscritto all'apposito registro nazionale dei revisori contabili, nominato dal Sindaco del Comune di Arezzo.

ARTICOLO 26 – CONTROLLO CONTABILE

1. Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale, laddove nominato. In caso contrario è esercitato dal Revisore unico.

2. Non possono essere incaricati del controllo contabile, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2409-quinquies.

3. L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo preposto, in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società ed è consultabile a norma di legge.

TITOLO V – ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 27 – ESERCIZI SOCIALI E UTILI D'IMPRESA

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Esso può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Si applica, per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, l'art. 2478-bis del codice civile.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

a. il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, anche oltre il limite di cui all'art. 2430 c.c., se deliberato in tal senso dall'assemblea;

b. una quota di utile, stabilita dall'assemblea e comunque non inferiore al 10%, dovrà essere accantonata ad apposito fondo di reinvestimento, con la finalizzazione al finanziamento di investimenti in infrastrutture strumentali alla produzione e/o al miglioramento degli standard di erogazione dei servizi pubblici gestiti, in conformità del piano degli investimenti. L'utilizzo del predetto fondo è subordinato al preventivo parere obbligatorio dell'assemblea intercomunale di coordinamento, laddove operante, ovvero a specifico indirizzo dell'ente locale, in ipotesi di socio unico ovvero di soli soci fondatori, sulla scorta di specifiche proposte presentate dal Consiglio di

amministrazione.

c. il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale rispettivamente possedute, fatta salva ogni diversa determinazione assembleare, all'uopo adottata in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio cui tali utili netti si riferiscono.

TITOLO VI – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 28 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge. La società si scioglie, altresì, in ipotesi di revoca totale dei servizi affidati in house providing ovvero in difetto di nuovo affidamento a scadenza ed in ogni altro caso di cui al presente statuto.

2. In caso di scioglimento della società, ogniqualevolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, assunta in sede assembleare e con il rispetto delle procedure all'uopo previste dalla legge e dal presente statuto, l'organo di liquidazione è composto da coloro che, in quel momento, compongono l'organo amministrativo.

3. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

TITOLO VII – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Salvo contraria disposizione inderogabile di Legge, qualunque controversia insorga fra i soci, ovvero tra i soci e la società, comunque non afferente alla gestione dei servizi pubblici locali affidati (e fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero), ovvero ancora tra l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o tra i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale, su richiesta di una qualunque delle parti interessate ovvero di uno qualunque dei soci .

ARTICOLO 30 – FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia, sorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 31 – COMUNICAZIONI SOCIALI

1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto o consentito, mediante lettera raccomandata

con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e/o risultanti dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

a) il libro dei soci, il libro dei titolari degli strumenti di debito, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci, dei titolari degli strumenti di debito e dei loro rappresentanti;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del revisore unico dei conti, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti di detti organi.

3. Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere munite di firma digitale ovvero di altro strumento, comunque idoneo ad acclararne inequivocabilmente l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

4. A ogni comunicazione inviata via telefax deve seguire senza indugio, e comunque non oltre 10 (dieci) giorni, la trasmissione del documento originale al destinatario del telefax. Qualora il telefax abbia la società come destinataria, il documento originale va conservato dalla società stessa unitamente al documento risultante dalla trasmissione via telefax. In caso di mancata trasmissione del documento originale, detto documento si considera inesistente e la sua trasmissione via telefax si considera come non avvenuta.

5. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

6. Ogniqualvolta il presente statuto faccia riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario, all'uopo depositato e comunicato nei modi di legge o a norma del presente statuto.

ARTICOLO 32 – COMPUTO DEI TERMINI

1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Firmato: GIUSEPPE FANFANI n.n.

GERARDO VETTESE

FRANCESCO CIRIANNI Notaio